

CREDITO D'IMPOSTA ENERGIA



AREA GEOGRAFICA: Territorio nazionale

CONTRIBUTO: Credito di imposta pari al 15%/30% del costo dell'energia

BENEFICIARI: Imprese non energivore con contatore superiore a 16,5 kW o 4.5 kW.

SCADENZA: 31/12/2022 - 31/03/2023

◆ COS'È IL BONUS ENERGIA

Il Bonus Energia è un'agevolazione fiscale in vigore dal 2022.

Il bonus permette:

- a chi possiede un contatore superiore a 16,5 kW di avere un credito di imposta del 15% sul costo dell'energia sostenuto nel II e nel III trimestre 2022 se il costo medio dell'energia del I e del II trimestre 2022 sono superiore di oltre il 30% di quelli del medesimo periodo dell'anno 2019;
- a chi possiede un contatore superiore a 4,5 kW di avere un credito di imposta del 30% sul costo dell'energia sostenuto a ottobre e novembre 2022 se il costo medio dell'energia del III trimestre 2022 è superiore di oltre il 30% di quello del medesimo periodo dell'anno 2019.

◆ CHI SONO I SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda le imprese non energivore con contatore superiore a 16.5 kW (nel II e III trimestre 2022) e superiore a 4.5 kW (nei mesi di ottobre e novembre 2022).

◆ QUAL È L'ENTITÀ DELL'AUTO

Credito di imposta pari al 15% del costo dell'energia del II e III trimestre 2022 e del 30% del costo dell'energia di ottobre e novembre.

Di seguito una TABELLA esplicativa:

IMPRESE NON "ENERGIVORE-GASIVORE"		
Credito del 15% per il II trimestre 2022	Credito del 15% per il III trimestre 2022	Credito del 30% per i mesi di ottobre e novembre 2022
Se i costi del I trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del I trimestre 2019	Se i costi del II trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del II trimestre 2019	Se i costi del III trimestre 2022 sono maggiori di oltre il 30% a quelli del III trimestre 2019
Articolo 3, D.L. 21/2022	Articolo 6, comma 3, D.L.115/2022	Articolo 1, comma 3, D.L. 144/2022
Codice tributo: 6963	Codice tributo:6970	
Il contatore deve avere potenza disponibile di almeno 16.6 kW		Il contatore deve avere potenza disponibile di almeno 4.5 kW
Per le imprese non energivore/gasivore c'è una facilitazione per il conteggio del credito. È possibile per il contribuente che ha mantenuto il medesimo fornitore di energia elettrica o gas nel 2019 e nel 2022, richiedere (via pec per esempio) allo stesso fornitore il calcolo del contributo spettante per il III trimestre e per i mesi di ottobre e novembre.		

◆ COME FRUIRE DEL BONUS

Il credito d'imposta, concesso in regime "de minimis", è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Il credito di imposta calcolato sul II trimestre 2022 va compensato entro il 31/12/2022 mentre quello sul III e su ottobre e novembre va compensato entro il 31/03/2023.

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI
SUL NOSTRO SITO
www.pierlucaeassociati.it